



TRIBUNALE DI SIENA

Linee guida nella trattazione dei procedimenti di convalida dei trattamenti sanitari obbligatori dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 157 del 2 ottobre 2026

Il Presidente del Tribunale,

rilevato che con la sentenza in oggetto la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera e della sua eventuale proroga debba svolgersi con le garanzie della difesa tecnica;

rilevato che la Corte, in particolare, ha affermato: “Al momento della comunicazione dell’ordinanza sindacale che dispone il trattamento, la persona che ne è destinataria deve essere avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia. In caso di mancata nomina, la persona sottoposta al trattamento è assistita da un difensore d’ufficio designato dal giudice tutelare nell’ambito dei soggetti iscritti negli elenchi di cui all’art. 29 norme att. cod. proc. pen. Il difensore di fiducia o, in caso di mancata nomina, il difensore d’ufficio sono tempestivamente avvertiti e possono partecipare all’audizione della persona interessata svolta dal giudice tutelare prima della convalida. Anche al difensore così individuato è notificato il decreto motivato di convalida o non convalida del provvedimento sindacale. Analoghe garanzie sono previste in caso di eventuale proroga del trattamento e della relativa convalida”;

rilevato che appare necessario fornire indicazioni operative, idonee a garantire uniformità di trattazione e massimo rispetto delle garanzie costituzionali della persona sottoposta al TSO;

sentiti i giudici tutelari e i giudici della sezione civile che concordano,
adotta le seguenti

LINEE GUIDA

1. L'ufficio del Sindaco trasmette alla cancelleria del giudice tutelare il provvedimento sindacale (contenente data e ora), redatto su proposta motivata di un medico (art. 33, comma 3, L. 833/1978) e convalidata da parte di un medico della unità sanitaria locale (con indicazione di data e ora).

Tale provvedimento deve essere motivato dettagliatamente in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. art. 34, comma 4 e contenere anche l'avviso che il soggetto (o il suo rappresentante - genitore, tutore, amministratore di sostegno – se esistente) può nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, ne verrà nominato uno d'ufficio.

2. L'ordinanza sindacale dovrà contenere altresì una parte, da compilare a cura del messo comunale in sede di comunicazione, in cui questi verbalizzerà la scelta manifestata dal soggetto nei cui confronti la misura viene applicata in ordine alla nomina di un difensore di fiducia, indicandone il nominativo, dando anche atto – se del caso – che il destinatario non è in grado di poter effettuare tale scelta (per motivazioni di tipo clinico).

Fac simile di RELATA DI NOTIFICA

Il/la sottoscritto/a XXXX Messo notificatore dichiara:

- che oggi XXXX ad ore XXXX ha notificato copia della proposta, della convalida e dell'ordinanza del Sindaco a XXXX, nelle mani di XXXX,

- che l'interessato/a

o ha nominato suo difensore di fiducia l'Avv. XXXX del Foro di XXXX il quale, contattato telefonicamente al numero XXXX:

- ha accettato la nomina;
- non ha accettato la nomina;
- non ha risposto;

o non ha nominato alcun difensore di fiducia

3. Il giudice tutelare nomina, se necessario, il difensore d'ufficio e fissa l'udienza per l'audizione del soggetto mediante l'applicativo Microsoft Teams indicando la data, l'ora ed il link per il relativo collegamento.

4. La cancelleria comunicherà tempestivamente il decreto al reparto presso cui si trova ricoverato l'interessato, al suo rappresentante (se esistente) e al suo difensore.

5. Il giudice tutelare, entro le 48 ore dall'arrivo in cancelleria della richiesta di convalida, emetterà il provvedimento di convalida o di non convalida del TSO.
6. La cancelleria comunicherà tempestivamente il provvedimento al Sindaco
7. Il Sindaco (a mezzo messo comunale) notificherà il provvedimento all'interessato e al suo rappresentante (genitore, tutore, amministratore di sostegno), ove esistente, e al suo difensore, e, all'esito, trasmetterà prova dell'intervenuta notificazione al Tribunale.
8. La Cancelleria inserirà la prova della notifica nel fascicolo del procedimento.
9. Le presenti linee guida si applicano anche in caso di proroga del TSO.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

dott. Gianmarco Marinai



GIANMARCO
MARINAI
12.10.2026
14:29:47
GMT+02:00